

N. 00278/2018REG.PROV.COLL.  
N. 05864/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5864 del 2016, proposto da:  
A. - M. S.n.c. in proprio e quale mandataria del RTI con E. s.r.l., R. M. , D. M. ,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato  
Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza S.  
Bernardo, 101;

***contro***

Comune di ....., in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con domicilio  
eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

***nei confronti di***

P. s.r.l., in proprio e quale Capogruppo Mandataria dell'ATI con N. s.r.l., in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea  
Orefice, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba  
Tortolini, 30;  
ATI - N. s.r.l., non costituita in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I n. 3231/2016, resa tra le parti,  
concernente affidamento lavori di sistemazione idrologica del reticolo idrografico  
nel Comune di .....

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ..... e  
di P. S.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria di ATI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Daniele  
Ravenna e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Terracciano, Salvatore Canciello,  
Andrea Orefice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La A. s.n.c. (di seguito semplicemente "PO. "), in proprio e quale mandataria del  
RTI con la E. s.r.l., impugna la sentenza in epigrafe, che ha respinto il ricorso e i  
motivi aggiunti presentati dalla stessa PO. avverso i provvedimenti del Comune di  
....., che hanno annullato in autotutela l'aggiudicazione al  
suddetto RTI di una gara per l'effettuazione di lavori di sistemazione idrogeologica  
nel Comune stesso.

La società appellante rappresenta che il RTI da lei guidato si è aggiudicato la gara  
in questione, bandita dal Comune per l'affidamento della progettazione esecutiva e  
dell'esecuzione dei lavori suddetti per un importo a base di gara di oltre 8 milioni  
di euro, da aggiudicare secondo il metodo dell'offerta economicamente più  
vantaggiosa; tuttavia, a seguito di preavviso di ricorso presentato dalla ATI con  
mandataria P. s.r.l., seconda graduata, il Comune con determinazione n. 130 del 4  
novembre 2015 ha annullato in autotutela il provvedimento di aggiudicazione  
definitiva, ha disposto l'esclusione dalla gara della odierna appellante e aggiudicato  
definitivamente l'appalto alla P.

La PO. ha quindi impugnato avanti il giudice amministrativo i suddetti provvedimenti; nel successivo giudizio il Comune ha prodotto la determinazione n. 12 del 23 febbraio 2016, recante una integrazione dei motivi di esclusione, contro la quale la PO. ha presentato motivi aggiunti, così come ha presentato ulteriori motivi aggiunti avverso il contratto di appalto, sottoscritto in data 26 aprile 2016.

Il giudice adito con la sentenza ora appellata ha respinto il ricorso di PO. , giudicando legittimi i seguenti motivi della sua esclusione:

1. violazione del disciplinare di gara in relazione all'art. 253, comma 5, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (questione del c.d. "giovane professionista");
2. servizi di progettazione svolti nell'ultimo decennio per un importo inferiore a quanto indicato nella *lex specialis*, in relazione all'art. 263, comma 1, lettera c), del predetto d.p.r..

Avverso la sentenza la PO. deduce i seguenti motivi di diritto (si riproduce la numerazione dell'appello).

1. Quanto al "giovane professionista", l'ing. M. R. ha conseguito la laurea il 21 luglio 2009, risulta abilitato all'esercizio della professione dallo stesso anno ed è iscritto all'Albo degli ingegneri dal 10 gennaio 2011. Pertanto ad avviso dell'appellante egli può essere considerato "giovane professionista" ai sensi dell'art. 253, comma 5, del citato d.P.R. n. 207 del 2010 ed è in possesso del requisito contemplato dal disciplinare di gara, ai sensi del quale i raggruppamenti temporanei devono indicare il nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Ad avviso dell'appellante, avrebbe errato la sentenza laddove ha ritenuto che *"il requisito del quinquennio debba essere calcolato individuando come dies a quo la data di conseguimento dell'abilitazione"*, fermo restando che ove necessario il giovane laureato debba essere anche in possesso dell'iscrizione all'albo professionale. Ciò perché solo l'iscrizione all'albo costituirebbe il provvedimento "abilitante" in senso proprio all'esercizio della professione. Si dovrebbe quindi considerare rilevante, ai fini del requisito, il

momento dell'iscrizione all'albo e non quello – anteriore - dell'abilitazione, sì che alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara (24 aprile 2015) l'ing. R. M. avrebbe vantato una iscrizione inferiore al quinquennio, conformemente al disciplinare di gara.

2. La sentenza avrebbe errato anche laddove ha ritenuto che l'appellante non avrebbe raggiunto il requisito, richiesto dalla *lex specialis*, di un fatturato relativo a servizi di cc.dd. di punta attinenti alla progettazione, svolti nell'ultimo decennio, non inferiore a euro 4.138.642,95, poiché l'attività di progettazione svolta dall'ing. D. M. per il Comune di ..... – dichiarata al fine di documentare il raggiungimento del requisito - presenterebbe un valore (euro 995.539,60, valore dell'affidamento) inferiore a quanto dichiarato nell'offerta (euro 1.529.244,03) e tale da non consentire il raggiungimento del requisito. In realtà – rappresenta la società appellante – il Comune di ..... ha certificato che l'ing. D. M. ha effettuato servizi di progettazione esecutiva pari alla somma dichiarata nella offerta. Tuttavia la Stazione appaltante avrebbe ritenuto di verificare irrispettivamente tale dichiarazione attraverso la mera consultazione del sito “amministrazione trasparente” del Comune di ..... da cui avrebbe dedotto che il lavoro sopra indicato sarebbe stato aggiudicato per l'importo di euro 995.539,03, deducendone che l'ing. D. M. avrebbe dovuto essere escluso per falsa dichiarazione e comunque per non aver raggiunto l'importo richiesto dalla *lex specialis*. L'appellante lamenta quindi, in particolare, come sia la stazione appaltante sia la sentenza abbiano ignorato – con evidente errore istruttorio - che il contrasto fra le due cifre è solo apparente, rappresentando la prima il valore dell'offerta della ditta aggiudicataria, comprensivo delle migliori offerte e al lordo del ribasso; la seconda, l'importo di aggiudicazione.

3. La sentenza sarebbe errata sotto un ulteriore profilo. Correttamente, infatti, il Comune di ..... ha certificato il valore della progettazione effettuata dall'ing. D. M. indicando il valore dei lavori oggetto della progettazione, quali

risultanti dall'offerta tecnica, e non il valore – ribassato – dell'offerta economica. D'altra parte, a fronte dell'incertezza se, ai fini dell'applicazione dell'art. 263, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 2010, debba farsi riferimento al valore dei lavori quali svolti (valore posto a gara più migliorie), ovvero al valore posto a gara, o ancora al valore quale ribassato nell'offerta, l'appellante afferma da preferirsi la prima soluzione. E in ogni caso, ove si sommasse l'importo dei servizi di progettazione svolti dall'ing. D. M. e l'importo di quelli svolti dall'ing. V., altro componente del RTP (somma che sarebbe consentita, a parere dell'appellante, anche alla luce del parere dell'ANAC n. 107 del 21 maggio 2014) sarebbe assicurato il raggiungimento del requisito richiesto.

4. La società appellante ripropone altresì i motivi presentati in primo grado e dichiarati assorbiti dalla sentenza. La stazione appaltante avrebbe errato ritenendo che il RTP aggiudicatario non abbia provato di aver posseduto nell'ultimo triennio l'organico medio richiesto dalla *lex specialis* (6 unità): infatti il RTP è costituito da quattro professionisti e di questi l'ing. D. M. ha provato di aver utilizzato, nel triennio, un numero medio annuo di tecnici di tre unità.

5. Con ulteriore motivo di impugnazione, qui riproposto, la società appellante aveva contestato nel giudizio di primo grado il provvedimento che aveva sancito la propria esclusione, laddove questo aveva affermato la erroneità dell'offerta per ciò che attiene alla lista delle categorie di lavorazione e al computo metrico estimativo e la non sostenibilità dell'offerta economica presentata.

L'appellante conclude chiedendo, in riforma delle sentenza appellata, l'annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e il proprio subentro e presentando istanza cautelare.

Si è costituita la P. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con N. s.r.l., riproponendo le eccezioni assorbite in primo grado e argomentando per la reiezione dell'appello e dell'istanza cautelare; con successiva memoria, ha

prospettato, in subordine, l'opportunità di acquisire in via istruttoria gli atti dei Comuni di ..... e di .....

Si è costituito il Comune di ....., argomentando a sua volta per il rigetto dell'appello.

Alla camera di consiglio del 10 novembre 2016, su istanza e accordo delle parti, il Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio e l'ha rinviata all'udienza di trattazione del merito.

All'udienza pubblica del 9 febbraio 2017, udite le parti il Collegio ha trattenuto in decisione la causa.

Con ordinanza istruttoria n. 2127 del 9 maggio 2017 il Collegio ha disposto l'acquisizione dei motivi aggiunti proposti da PO. nel giudizio di primo grado, cui ha adempiuto il Comune di ..... in data 19 maggio 2017.

In data 13 novembre 2016 il Comune ha depositato una relazione sullo stato dei lavori.

Con successive memorie la società appellante e la resistente hanno ribadito le rispettive prospettazioni, in particolare soggiungendo la P. l'impossibilità del subentro di PO. , alla luce dello stato di avanzamento dei lavori, e quest'ultima affermando viceversa la piena possibilità di tale subentro.

All'udienza del 5 dicembre 2017 la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

La sentenza appellata resiste alle doglianze prospettate e pertanto l'appello va respinto.

Appare infatti corretta la sua affermazione (pur dando atto del diverso orientamento di cui a Cons. Stato, VI, 2 maggio 2016, n. 1680), per cui il quinquennio per riconoscere la qualifica di "giovane professionista" ai sensi dell'art. 253, comma 5, primo periodo, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non dalla data di iscrizione all'albo

professionale. Vale richiamare la disposizione citata: «5. *Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza*» [sottolineatura aggiunta].

Come bene rileva l'appellata sentenza, con corretto percorso logico, la lettera della disposizione è sufficientemente chiara e univoca e corrisponde alla sua *ratio* di promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi di progettisti concorrenti a bandi pubblici per incoraggiarne la crescita professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro. Questa ragione sarebbe vanificata a seguire l'interpretazione patrocinata dall'appellante, che consentirebbe di riconoscere la qualifica di “giovane professionista” anche a chi, conseguita l'abilitazione, abbia posticipato anche per lungo tempo l'iscrizione all'albo professionale e comunque maturato esperienza professionale (si fa l'esempio degli ingegneri dipendenti pubblici e appartenenti agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, che possono espletare attività di progettazione per l'amministrazione senza necessità di iscrizione all'albo).

La conclusione della sentenza è dunque esatta: l'ing. R. M. avendo conseguito l'abilitazione nel 2009 – più di cinque anni, cioè, prima della pubblicazione del bando di gara (27 febbraio 2015) – non possedeva il requisito di partecipazione alla gara dell'art. 253 e pertanto ha fatto dichiarazione non veritiera sul possesso di un requisito, causa di esclusione dalla gara. Pertanto bene l'Amministrazione ha disposto in autotutela l'esclusione di PO. .

Accertata la fondatezza del suddetto autonomo motivo di esclusione, non occorre procedere all'esame delle ulteriori doglianze dell'appellante, perché l'esclusione impugnata in primo grado configura un caso di provvedimento plurimotivato: del resto, “*costituisce affermazione talmente consolidata in giurisprudenza da non richiedere il sostegno di precedenti specifici quella per la quale in caso di provvedimento plurimotivato il rigetto*”

*della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell'atto lesivo (...) comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle censure ulteriori volte a contestare una o più delle altre ragioni giustificatrici dell'atto medesimo, atteso che, ove anche tali censure ulteriori si rivelassero fondate, l'accoglimento delle stesse non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo.” (Cons. Stato, VI, 28 luglio 2016, n. 3403).*

Dal rigetto dell'appello consegue la decisione sulle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alle spese, nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per ciascuna delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniele Ravenna, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Daniele Ravenna

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Severini

## IL SEGRETARIO